

## Nuove forme di azionabilità dei contratti del settore alimentare

Paolo Borghi

*1.- Nuovi strumenti di tutela generale, con particolare utilità nel settore alimentare: l'azione di classe*

I contratti del settore alimentare hanno visto, negli anni più recenti, il sorgere di nuovi strumenti di tutela processuale. Si è trattato, a dire il vero, talvolta di strumenti di portata generale, che tuttavia nel settore del commercio degli alimenti – per via delle peculiarità che caratterizzano tipicamente le operazioni commerciali che concernono questi ultimi – trovano degli elementi di differenziazione, e una più accentuata utilità; altre volte di strumenti che, invece, il legislatore ha pensato proprio con specifico riguardo ai soli rapporti contrattuali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, orientati ai particolari interessi degli operatori di questo settore.

Per un esempio del primo tipo si pensi all'azione di classe, introdotta dall'art. 140 bis del Codice del consumo<sup>1</sup>, che si caratterizza per alcuni "tratti dominanti": anzitutto, l'organizzazione collettiva dei soggetti attori. Non necessariamente l'attore si deve avere, invece, una natura collettiva, poiché non è richiesto che chi agisce si organizzi in forma giuridica pluripersonale – ad es. in associazioni o in comitati – potendo benissimo (come di norma avviene) restare un insieme di individui che si organizzano collettivamente, spesso con l'aiuto di associazioni o altri enti, per la tutela simultanea e congiunta, nello stesso procedimento, di diritti simili. E in effetti, nell'attuale configurazione di questo tipo di azione<sup>2</sup>, è ben chiaro il carattere individuale dei diritti che si fanno valere, così come il carattere individuale che i singoli titolari dei diritti tutelati mantengono. La norma pone, infatti, la legittimazione attiva in capo ad individui, "anche mediante associazioni o comitati" (corsivo nostro, n.d.r.), sicché l'associazione è sì un possibile strumento, ma non l'unico, e dunque non è beneficiaria di una riserva (o monopolio) di azione.

Nel disegno del legislatore le finalità di questo tipo di azione consistono nell'accertamento di responsabilità e nella condanna al conseguente risarcimento e alle relative – se del caso – restituzioni. Le situazioni soggettive che si prevedono tutelabili con l'azione di classe consistevano inizialmente:

a) nei diritti contrattuali di una pluralità di consumatori o di utenti che versino in situazione tra loro identica verso una stessa impresa (inclusi eventuali diritti nascenti da contratti c.d. "in serie", disciplinati dagli artt. 1341 e 1342 c.c., di cui

l'odierna economia di mercato sovrabbonda tanto nel campo della vendita di beni che di quella di servizi, a cominciare – ad esempio – dai servizi assicurativi, bancari e finanziari);

b) in quei diritti, che siano tra loro identici, spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche in via extracontrattuale (tipicamente, i diritti di natura risarcitoria derivanti dalla responsabilità aquiliana per prodotto difettoso);

c) in quei diritti soggettivi, purché tra loro identici, al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (fattispecie, quella dell'illecito concorrenziale, che tradizionalmente è sempre stata affrontata – sia sul piano normativo che sul piano della riflessione dottrinale – sotto il profilo dei rapporti fra imprenditori, e che invece nel Codice del consumo è significativamente oggetto di azione anche in quanto fonte di possibili esternalità pregiudizievoli a danno dei singoli consumatori).

Con l'art. 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (noto anche come decreto "cresci-Italia", convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27) è stata operata una piccola ma significativa estensione del dettato normativo e, nel contempo, l'eliminazione di qualche sua imperfezione "genetica", con alcune migliorie. Sotto il primo aspetto, accanto ai diritti soggettivi individuali – oggetto di tutela sin dall'originario tenore della disposizione – sono ora tutelabili anche interessi collettivi. Il riferimento, forse, non è dei più felici, poiché in effetti nelle riflessioni della dottrina gli elementi distintivi dell'interesse collettivo rispetto al concetto di interessi diffusi non è tuttora così chiara e definita; quanto meno, non è affatto scevra di dubbi e discussioni.

Diciamo che, con questa integrazione dell'art. 140 bis, non sembrano comunque poter essere azionati interessi adespoti genericamente riferibili a tutta la società (es. il danno ad un paesaggio), ossia privi di un soggetto individuato che ne sia titolare. Viceversa, non appena è individuabile un ente esponenziale stabile, non occasionale, che l'ordinamento ritenga in grado di rappresentare tale interesse, quest'ultimo diventa collettivo (es. il danno da diffusione di messaggio pubblicitario ingannevole). Considerando quanto sfuggente e "liquida" sia ancora la linea di demarcazione fra le due categorie di interessi, pensando all'ampiezza della "zona grigia" tra esse, tenendo conto della perdurante discussione se si tratti di due concetti da affiancare o se uno dei due possa considerarsi un sottoinsieme dell'altro; considerando, in definitiva, che tutto è ancora affidato a una riflessione dottrinale che da alcuni decenni non esce dal labirinto dei tentativi definitivi, si possono prevedere grosse difficoltà applicative, incertezze, oscillazioni giurisprudenziali sulla tutelabilità di questa o di quella concreta posizione di interesse.

<sup>(1)</sup> D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

<sup>(2)</sup> Introdotta nel Codice del consumo dall'art. 2, comma 446, l. 24 dicembre 2007, n. 244 e modificato dall'art. 49, l. 23 luglio 2009, n. 99.

Sotto il secondo aspetto (l'eliminazione di imperfezioni, l'introduzione di migliorie), la giurisprudenza di merito aveva ben presto evidenziato che il tenore letterale dell'originario art. 140 bis era probabilmente troppo limitato da quel riferimento testuale alla protezione, mediante la *class action*, dei soli diritti individuali "identici". Nella realtà è ben difficile trovarsi di fronte a una vera e propria identità di posizioni giuridiche soggettive (a stretto rigore, persino le differenze tra le entità dei pregiudizi subiti dai singoli danneggiati, anche in presenza di un identico presupposto, rende i diritti risarcitori non più "identici" tra loro). Perciò, malgrado il dato testuale, era stato già evidenziato che la "identità dei diritti individuali del proponente [l'azione], rispetto a quelli dei potenziali aderenti, deve essere intesa come omogeneità, non potendo la diversa entità del danno eventualmente subita dai consumatori condizionare l'ammissibilità della domanda, e dovendo invece l'identità riferirsi solamente alla natura degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione<sup>3</sup>. Il legislatore del 2012 mostra di aver compreso tale esigenza di elasticità interpretativa.

Inoltre, opportunamente sono stati facilitati, sul piano formale, l'adesione all'azione collettiva (possibile ora anche per mezzo di posta elettronica certificata e fax, ma si è persa l'occasione di specificare a chi vada inviato l'atto di adesione). Infine, in caso di accertamento dell'*an*, il raggiungimento di un accordo sul quantum è stato ulteriormente incoraggiato attraverso l'assegnazione da parte del giudice alle parti di un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno<sup>4</sup>.

## 2.- L'utilizzo della "class action" nei rapporti contrattuali del settore alimentare

Fin qui, lo strumento *class action* in generale. Esso però rivela una sua utilità particolare i quei settori della contrattazione – come quello alimentare – caratterizzati da contratti di massa, da una facile replicabilità del danno, e da un'entità assai variabile di quest'ultimo, tale per cui accanto a pochi eclatanti casi – che non sempre si verificano, per fortuna – di grave pregiudizio (lesione della vita o della salute), si produce assai più spesso una serie ampia di danni economicamente lievi, se presi singolarmente, e tali quindi da non motivare a sufficienza l'avvio di azioni risarcitorie individuali. In sostanza nella contrattazione del settore alimentare possono tipicamente aversi sia danni contrattuali diffusi, sia extracontrattuali; e anche questi ultimi – tenendo conto delle modalità tipiche di contrattazione, e dell'interazione fra alimento e salute – possono presentarsi come danni di massa. In tutti i casi considerati (fra i quali, quelli di danno alla salute possono comportare pregiudizio anche

molto elevato ed estrema complessità tecnica di accertamento), la natura collettiva dell'azione può anzitutto significare ripartizione di costi: sul piano economico, la tutela processuale diviene così sostenibile anche per soggetti altrimenti esclusi, di fatto, dall'accesso agli strumenti di tutela, per mere ragioni di capacità economica individuale.

Particolarmente interessante, sotto il profilo dei contratti del settore alimentare, è la tutelabilità del cosiddetto "danno concorrenziale di massa". Si è già anticipata la rilevanza del profilo teorico: il danno concorrenziale solo relativamente di recente è stato riconosciuto come fattispecie riferibile anche a soggetti diversi dall'imprenditore. La lesione della concorrenza (cfr., per tutti, il codice civile italiano) è sempre stata per definizione considerata quale lesione di posizioni giuridiche soggettive inerenti i rapporti fra imprese, e non fra imprese e consumatori (tant'è che lo stesso Codice del consumo preferisce, nel caso di condotta lesiva di interessi dei consumatori, parlare di "pratiche commerciali scorrette"). Ebbene, il settore alimentare è forse quello in cui è tradizionalmente più diffuso l'uso di tecniche di marketing fondate su *claims* inerenti le qualità del prodotto: però, a differenza di altri in cui prevalgono riferimenti all'evoluzione tecnologica (es. settore dell'elettronica), o a caratteristiche estetiche, alla moda e allo stile (es. settore dell'abbigliamento, dell'arredamento), ecc., in quello alimentare è normale attrarre la clientela reclamizzando caratteristiche il più delle volte non direttamente visibili, derivanti da particolari ingredienti, aromi, da una particolare ricetta, ecc., fino all'uso di *claims* tecnicamente complessi, quali quelli che richiamano particolari pregi dal punto di vista nutrizionale (presenza o assenza di determinate sostanze all'interno del prodotto), o dal punto di vista del beneficio alla salute (accentuazione di funzioni fisiologiche, prevenzione o riduzione di patologie).

Che il produttore assicuri la presenza di un particolare olio tra gli ingredienti, o che proclami l'assenza di conservanti, o che dichiari l'assenza di zuccheri aggiunti, ovvero che vanti la capacità del prodotto di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, in tutti i casi la tecnica commerciale si basa sulla promessa di caratteristiche verificabili solo *a posteriori*; anzi, spesso di caratteristiche non verificabili in alcun modo dal consumatore finale (determinare l'entità di un certo nutriente presente, oppure certi effetti benefici solo cumulativi e di lungo periodo, sono quasi sempre operazioni possibili soltanto tramite indagini scientifiche, test di laboratorio, rilevamenti statistici, ecc.).

Il singolo danno che il consumatore subisce, per il fatto di acquistare un prodotto attribuendogli pregi che esso non ha, è spesso economicamente irrilevante. La somma dei danni contrattuali che il consumatore subisce acquistando per anni (magari in dosi più massicce di quanto non avrebbe

<sup>(3)</sup> Trib. Roma, 25 marzo 2011.

<sup>(4)</sup> Si prevede che il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisca titolo esecutivo, e che, scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquidi le somme dovute ai singoli aderenti.

fatto altrimenti) un prodotto, indotto a tale “comportamento d’acquisto” – per usare una terminologia cara a chi si occupa di *unfair commercial practices* – dall’attrattività del *claim* falso, cresce via via col tempo, e la soglia di convenienza di una azione collettiva risulta notevolmente abbassata rispetto a quella di una azione individuale, rendendo così concretamente tutelabili in giudizio anche diritti aventi un contenuto economico così ridotto da rendere non conveniente l’azione singola. Il danno biologico, poi, può tipicamente presentarsi grave, ma a volte anche lieve; non è dato saperlo *a priori*. Sembra chiaro, tuttavia, che non è impossibile configurare un danno di questo tipo per effetto di una condotta concorrenziale scorretta: la reclamizzazione dell’assenza di una data sostanza nel prodotto potrebbe indurre ad un suo consumo massiccio persone che, altrimenti, lo eviterebbero. Si pensi a cosa accadrebbe al consumatore diabetico grave, se fosse usata fraudolentemente l’indicazione nutrizionale “senza zuccheri”, e ciò ne inducesse un uso normale anche in quel soggetto che dovrebbe evitare tale prodotto.

Vi sono, poi, altri benefici che l’azione di classe può presentare nel settore alimentare. Essa può, ad esempio, aiutare ad ovviare a difficoltà probatorie di vario tipo. La scarsa formalizzazione dei contratti di compravendita di alimenti rende spesso difficile provare l’acquisto del prodotto; così come non è sempre facile dimostrare il nesso di causalità tra fatto (il consumo dell’alimento) e l’evento lesivo (il danno alla salute), i quali non sempre sono temporalmente così concatenati da escludere eventuali cause esterne (se la patologia si manifesta dopo giorni, o dopo alcune settimane, chi può escludere altri fattori intervenuti *medio tempore*?). L’esperienza giurisprudenziale nel settore (benché riguardante azioni individuali: cfr. il caso *Saiwa*)<sup>5</sup> dimostra che è inevitabile, in certi casi, ricorrere a una prova presuntiva, la quale in certi casi può essere addirittura ottenuta proprio grazie alla *numerosity* (se tutti i consumatori di una certa partita di uno stesso prodotto hanno risentito un problema sanitario analogo, e se essi sono tanti, presuntivamente è più facile ritenere dimostrato un nesso che, individualmente, potrebbe essere impossibile da provare, salvo disporre ancora di quantitativi residui del prodotto, correttamente conservati, in condizioni di escludere contaminazioni esterne o mutamenti endogeni, ecc.). A tal fine è evidente che la corretta adozione di un sistema di rintracciabilità (anche soltanto tramite un numero di lotto) che consenta di risalire ai prodotti realizzati in condizioni produttive uniformi, rinvenendovi il difetto dannoso, potrebbe aiutare; ma si tratterebbe pur sempre di un elemento presuntivo, non una prova diretta (giacché quest’ultima si avrebbe soltanto analizzando l’alimento esatto ingerito dal danneggiato, il che è palesemente complicato), sicché anche in questo caso la numerosità corrobora la presunzione.

3.- *Le azioni “speciali” (collettive?) configurate dall’art. 62, comma 10, del D.L. n. 1/2012*

L’azione in questione era inizialmente riservata ai soli consumatori. Le imprese come tali sono sempre state, e sono tuttora, escluse dalla legittimazione attiva<sup>6</sup>, sicché può dirsi che l’ordinamento italiano, in generale, non protegga in modalità collettiva eventuali interessi seriali di imprese; e questo non accade malgrado il legislatore abbia preso atto che il mercato non è omogeneo neppure dal lato “business”, constatando che vi sono molte imprese da trattare alla stregua di contraente debole, e la cui posizione nei confronti di chi domina il mercato, e ne detta le condizioni, non è molto dissimile da quella di un consumatore. Il danno concorrenziale di cui parla la norma sull’azione di classe rimane quindi, essenzialmente, quello da “ricaduta” sui consumatori di atti di concorrenza sleale (es. imitazione servile di prodotti, atti confusivi sull’identità del prodotto, ecc.: si tratterà per lo più di un danno contrattuale, per acquisti fuorviati dalla credenza indotta sull’esistenza di determinate caratteristiche), oltre a quello di cui si è accennato con riguardo ai *claims*.

Qualche mutamento nel quadro normativo è stato introdotto anche sotto questo profilo dal D.L. n. 1/2012. Oltre alle vedute innovazioni generali concernenti l’oggetto della tutela (con l’art. 6: interessi collettivi, omogeneità dei diritti, ecc.), è l’art. 62 del decreto ad attrarre l’attenzione di chi si occupa della cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Il comma 10 della disposizione introduce (anzi, testualmente, “fa salve”, in aggiunta agli altri strumenti non processuali previsti dallo stesso articolo), nell’ordine, la possibilità di azione risarcitoria per il danno derivante da violazioni dello stesso art. 62, e la possibilità di una azione inibitoria a tutela di interessi collettivi. Si tratta di due procedimenti (non definiti come “collettivi”, e dunque *anche* a legittimazione individuale) decisamente diversi tra loro, il cui tratto saliente è anzitutto la peculiare legittimazione attiva.

Quest’ultima, per quanto concerne l’azione risarcitoria, è attribuita *anche*:

- alle associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;
- alle associazioni di imprenditori appartenenti alle categorie rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

La portata di quell’avverbio “anche” è suggestiva. Il suo significato parrebbe sottintendere “oltre che ai singoli”. Ne deriverebbe che la tutela risarcitoria contro i pregiudizi economici nascenti dalla violazione dell’art. 62, D.L. n. 1/2012, può concretamente configurarsi o come azione individuale (del singolo imprenditore danneggiato) o come iniziativa processuale di una associazione. Ne deriverebbe, cioè, una

<sup>(5)</sup> Cass. 25 maggio 1964, n. 1270.

<sup>(6)</sup> Diversamente da quanto accade nell’art. 23 US Federal Rules of Civil Procedure, che non pone alcun limite, dal punto di vista definitivo, ai soggetti legittimati, sicché la norma viene applicata correntemente anche alle imprese.



possibilità di azione collettiva in un senso generale, ma nuovo; una variante al paradigma dell'art. 140 bis del Codice del consumo. Essa sarebbe promossa da una associazione di consumatori o di imprese, e questa rappresenta già una significativa novità: le associazioni, nella norma del Codice del 2005, hanno un ruolo di assistenza nella promozione dell'azione, quali mandatarie dei singoli che intendono agire collettivamente (o, nel caso di comitati, come rappresentanti di membri del comitato), non di promotrici in proprio. Nell'azione ex art. 62, comma 10, non è chiaro se il legislatore immagini singoli soggetti danneggiati con un onere di aderire all'azione, che l'associazione proporrebbe a tutela di interessi di singoli appartenenti alla categoria (di consumatori o imprese) che l'associazione rappresenta; o se, invece, si tratti di una azione a tutela di interesse proprio (interesse collettivo, dunque, in quanto riferibile ad una associazione): certo, dopo le modifiche apportate all'art. 140 bis dall'articolo 6 del D.L. n. 1/2012, con l'estensione esplicita della tutela di classe agli interessi collettivi, anche quest'ultima lettura potrebbe non essere così stravagante.

In ogni caso, i dubbi non sembrano destinati a essere risolti neppure dall'atteso decreto ministeriale di esecuzione dell'art. 62, il cui testo – ancora in attesa di emanazione definitiva – non pare contenere alcuna precisazione riguardante il comma 10.

Che si tratti poi di interessi collettivi (azionati da una associazione che può considerarsi titolare di essi, quale ente esponenziale), oppure di interessi dei singoli associati (di cui l'associazione sarebbe legittimata a promuovere tutela, come mandataria *ex lege*), novità e specificità dei contratti del settore agricolo e alimentare è l'azionabilità sia di diritti che di interessi collettivi appartenenti (oltre che a consumatori e a loro associazioni) a categorie di imprese: l'estensione sotto il profilo della sfera soggettiva di titolarità dei diritti protetti sembra evidente.

Con riguardo all'inibitoria, invece, qualche precedente in certo modo analogo era già noto.

L'art. 8 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali già configurava, limitatamente alla propria materia, un particolare tipo di azione di classe attivabile da associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con una funzione che generalmente è descritta come inibitoria<sup>7</sup>. In quel caso, tuttavia, la norma è certamente più chiara che non nell'art. 62 del D.L. n. 1/2012: là, per esempio, è detto con chiarezza che le associazioni legittimate agiscono prevalentemente "in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani (...) a tutela degli interessi

collettivi". Qui nella norma sui contratti del settore agricolo e alimentare, invece, non si dice nulla di tutto ciò, lasciando alla fantasia dell'interprete il solito tentativo di ovviare all'incertezza del diritto positivo.

Altro precedente può essere rinvenuto nell'art. 37 del Codice del consumo, che configura una azione inibitoria contro l'uso di clausole abusive ai danni del consumatore: una azione rimessa alle associazioni sia di consumatori che di professionisti, e persino alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, contro il singolo professionista autore dell'abuso.

Altro precedente ancora può essere rinvenuto nel dettato congiunto degli artt. 139 e 140 del Codice del consumo, che disciplinano una azione "collettiva" comunemente qualificata come inibitoria (inibizione espressa anche in termini positivi, di *facere*: "adottare misure idonee a correggere o eliminare l'abuso"), a tutela di soli interessi collettivi, cui sono legittimate associazioni di consumatori o di utenti aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, organizzazioni pubbliche indipendenti, "organizzazioni riconosciute da altri Stati membri dell'Unione europea", ma non organizzazioni o associazioni di imprese.

In sostanza, il panorama – fra azione di classe generale e azioni di classe di settore – è il caos: una serie di azioni a fini settoriali, talune per interessi collettivi, altre volte a proteggere interessi individuali, talune aperte anche alle associazioni di imprese, altre no. In questo quadro sconcertante, nella parte che concerne l'azione inibitoria l'art. 62, comma 10, è in parte ripetitivo (in quanto la legittimazione di associazioni di imprese contro altre imprese è già nell'art. 37, ma solo per clausole abusive ai danni del consumatore), in parte innovativo per le violazioni specifiche dell'art. 62 (che ledono posizioni giuridiche delle imprese deboli nel rapporto contrattuale di cessione di prodotti alimentari), senza di che vi sarebbe solo lo strumento ex art. 37 del Codice del consumo (e solo contro le clausole abusive), o quello ex artt. 139-140 (soltanto per reagire a lesioni dei diritti dei consumatori, e con legittimazione attiva attribuita solo alle associazioni dei consumatori); in parte, è utile perché consente tutela anche degli interessi collettivi in materia di contratti agroalimentari (che nei precedenti normativi erano tutelabili o soltanto in relazione a ben determinati abusi – es. termini di pagamento – o soltanto da parte delle associazioni di consumatori); e, da ultimo, riveste utilità perché consente l'inibitoria con l'uso di una procedura che esplicitamente è indicata come sommaria e urgente, grazie al rinvio espresso a uno strumento già esistente nel sistema processuale (gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c.), senza tipizzarne uno nuovo.

(<sup>7</sup>) Più nel dettaglio, le associazioni possono chiedere con tale azione al Giudice a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

L'utilità, solo parziale, della norma non può però apprezzarsi *in toto*, perché va comunque a sovrapporsi ad un contesto di disposizioni a dir poco caotico, e sotto certi aspetti va ad inserirsi negli interstizi di quel coacervo, senza poter riportare ordine (non ne aveva né l'obiettivo, né la possibilità, volendo disciplinare un settore specifico), limitandosi a configurare una nuova figura di azione inibitoria in certo modo "collettiva", e anzi con le plurime incertezze interpretative dovute alla carente definizione del rapporto fra le associazioni che agiscono, i loro associati, le altre imprese del settore non associate, e gli interessi oggetto della tutela.

#### 4.- *La nuova fattispecie di nullità introdotta dall'art. 62, comma 1*

Infine, l'art. 62 – non si dimentichi – introduce anche una nuova ipotesi di nullità specifica per i contratti del settore cui si riferisce. Non si tratta, però, propriamente di una nuova *forma* di azionabilità, ma solo di una nuova *ipotesi*: l' "azionabilità" è quella ordinaria, in via individuale, principale o incidentale. L'articolo, nel suo complesso, configura obblighi di comportamento in capo agli operatori del settore, la cui violazione è colpita da sanzioni amministrative (il cui accertamento e la cui applicazione sono demandati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato); e introduce inoltre un obbligo di forma scritta nella fissazione degli elementi essenziali del contratto, ivi specificamente elencati, sanzionandone la violazione con la nullità, che qui appare utilizzata nel senso più proprio: non come invalidità di protezione – che avrebbe probabilmente permesso di salvare i regolamenti contrattuali che apparissero comunque utili in concreto al contraente debole – ma come vizio genetico del contratto, rilevabile anche d'ufficio. Il legislatore sembra, dunque, avere anche qui ragionato in una pro-

spettiva del tutto teorica, non come chi ha la consapevolezza di disciplinare un settore strategico dell'economia (il che avrebbe richiesto di lasciare ai singoli interessati la valutazione sulla complessiva convenienza dell'assetto contrattuale di interessi, e in definitiva la decisione in ordine alla sorte del contratto), ma come chi rivendica il monopolio di una valutazione astratta della non-meritevolezza di tale assetto. Una previsione la cui utilità pratica per gli operatori è tutta da dimostrare.

#### ABSTRACT

*The Italian Law-Decree No. 1 of 2012 has brought some important novelties, with regard to the jurisdictional protection of the parties of contracts in the agro-food sector, in Italy.*

*Mainly, the Italian legislator has modified the already existing class-action, e.g. by introducing some important changes in its prerequisites and conditions, in the kind of rights and interests that can be protected by it, and in the nature of the subjects entitled to have recourse to it.*

*The new layout of the Italian class-action, after the 2012 reform, makes it more, and particularly, useful in those sectors of contracts – such as the agro-food one – where typically contracting and damages are serial, where the damages entity is rarely predictable (but usually quite low, though with some significant exceptions), and finally where important values are involved (such as life and health).*

*Beyond that, the Law-Decree No. 1 of 2012 has also introduced a new case of contract- (or clause-) invalidity, to be applied whenever a party to an agro-food contract acts in breach of one of the duties outlined in Article 62 of the Decree, and/or when an essential element of such contracts isn't agreed in writing.*